

Legge n° 3 del 27 Gennaio 2012

giornalisticamente è stata chiamata "legge salva suicidi" o "legge cancella debito"

Di cosa si tratta?

- La Legge 3/2012 è una disciplina innovativa che si pone l'obiettivo di porre rimedio alle situazioni di **Sovraindebitamento**. A tal fine, attribuisce al debitore non fallibile la facoltà di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione del debito. Introduce inoltre quello che potremmo definire un vero e proprio "principio di sopravvivenza". E' necessario che tale piano di ristrutturazione del debito, per poter essere approvato, assicuri la dignitosa sussistenza della famiglia del debitore.

Definizione di Sovraindebitamento

▫ *Art. 6, comma 2, lett. a): "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".*

In altre parole, il Sovraindebitamento non è altro che la difficile condizione di coloro che non riescono a ripagare i propri debiti con le loro disponibilità economiche.

Chi può accedere?

Possono accedere alle procedure previste dalla Legge 3/2012 tutti i soggetti che secondo l'ordinamento italiano non rientrano nelle disposizioni previste dalla legge fallimentare. Nello specifico: persone fisiche, aziende agricole, piccoli

La soglia di fallibilità del piccolo imprenditore prevede che non sia fallibile il soggetto con i seguenti requisiti:

- ▣ l'impresa ha avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di sovraindebitamento, un patrimonio complessivo annuo inferiore ad euro 300.000;
- ▣ l'impresa ha avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di sovraindebitamento, ricavi lordi annui non superiori ad euro 200.000 per singolo anno;
- ▣ l'impresa ha complessivamente debiti, anche non scaduti, non superiori ad euro 500.000.

Ai parametri imperativi dettati dalla normativa, va aggiunto che in prassi si incontrano diversi casi particolari. Ad esempio l'imprenditore individuale sopra le soglie, se ha chiuso la propria azienda da oltre 12 mesi, non è più ritenuto fallibile, e pertanto può accedere alla Legge 3/ 2012.

Cosa si può ottenere con la Legge 3/2012?

- Il debitore può ottenere la soddisfazione dei creditori attraverso quanto può realmente pagare nella situazione economica attuale. Attraverso le procedure di Sovraindebitamento è inoltre possibile:
 - sospendere le azioni esecutive (pignoramenti, aste giudiziarie ecc...);

Procedure previste dalla Legge 3/2012

La Legge 3/2012 interessa soggetti molto diversi tra loro (dal privato consumatore all'azienda agricola), per questo motivo esistono procedure molto differenti per consumatori e imprese, ovvero:

▣ **Piano del Consumatore:** può accedere solo il privato e non l'azienda. Il Tribunale verifica la solvibilità del debitore e definisce quanto può essere pagato, salvaguardando una somma sufficiente a garantire il sostentamento del nucleo familiare del privato in stato di Sovraindebitamento.

▣ **Accordo con i creditori:** riservato alle imprese. Semplificando, può essere definito un "piccolo concordato" in cui si propone ai creditori un piano sostenibile che diventerà effettivo se approvato da almeno il 60% dell'ammontare del debito.

▣ **Liquidazione dei Beni:** nelle situazioni debitorie più difficili è possibile chiedere al Tribunale di pagare il debito con la Liquidazione del proprio patrimonio, ottenendo, se sussistono le condizioni, l'esdebitazione di quanto non pagato.

È interessante notare che, mentre l'Accordo con i creditori presenta carattere negoziale, questo non si manifesta nel caso del Piano del Consumatore. Per l'omologazione di quest'ultimo non si rende necessario nessun consenso da parte dei creditori, rimettendo completamente al Giudice tale decisione.

Risulta evidente come questa procedura (il Piano del Consumatore) sia particolarmente vantaggiosa per il consumatore.

Il debitore viene definito dalla legge 3/2012

"Il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

Ci sono soggetti esclusi dall'utilizzo della Legge 3/2012?

Si tratta dei seguenti soggetti: 1) soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

2) soggetti che hanno già utilizzato la Legge 3/2012 negli ultimi 5 anni;

3) soggetti che erano stati ammessi ai benefici della Legge 3/2012, ma che, per fatti a loro imputabili, si sono visti revocare il provvedimento;

4) soggetti che non hanno fornito tutta la documentazione necessaria a ricostruire la

Fasi della procedura:

Le fasi della procedura possono essere sintetizzate in tre passaggi:

- ▣ **Nomina di un O.C.C:** il Tribunale nomina l'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), che ha il compito di aiutare il debitore nella gestione della situazione di Sovraindebitamento e contemporaneamente tutela i creditori.
- ▣ **Presentazione del Piano:** il creditore - di norma assistito da un proprio consulente - propone all'Organismo il proprio Piano, che rientra in una delle procedure previste dalla Legge 3/2012, ovvero: Liquidazione dei Beni, Accordo con i creditori, Piano del Consumatore. L'Organismo ne verifica sia gli aspetti formali che la sostenibilità e indica al Giudice se il Piano è accettabile o meno.
- ▣ **Fase di Omologazione:** una volta che il piano è trasmesso al Tribunale, se il Giudice verifica l'esistenza dei criteri necessari, il Piano viene omologato. Da questo momento tutti i vecchi obblighi sono sostituiti dal piano di pagamenti previsto dal

Compiti e funzioni dell'O.C.C.

L'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.) è l'Organo nominato dal Tribunale per la gestione della situazione di Sovraindebitamento al fine di verificare che l'intera procedura si svolga secondo le disposizioni previste dalla Legge 3/2012.

L'O.C.C. è definito art. 2, comma 1, lettera b) del D.M. n.202 del 2014

"Articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento"

Art. 15 Legge 3/2012

L'Organismo di Composizione della Crisi è chiamato ad ottemperare diverse funzioni, esso infatti: è di aiuto al debitore nell'elaborazione della proposta ai creditori e nell'esecuzione della stessa;

- ▣ assume il ruolo di liquidatore giudiziale nell'accordo o nei piani del consumatore omologati;
- ▣ è di ausilio al Giudice nella redazione della relazione particolareggiata, nel rilascio dell'attestazione di fattibilità del piano;
- ▣ cura le comunicazioni con i creditori;
- ▣ svolge le formalità pubblicitarie;
- ▣ predispone e invia la relazione ai creditori sui consensi espressi e, successivamente, al Giudice con le contestazioni ricevute;

▣ L'Organismo di Composizione della Crisi, ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla normativa sul Sovraindebitamento e previa autorizzazione del Giudice, può accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche.

▣ L'articolo 15 della Legge 3/2012 prevede inoltre che i compiti e le funzioni attribuite agli Organismi di Composizione della Crisi possano essere svolti anche da un professionista (o da una società tra professionisti) in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della legge fallimentare e successive modificazioni, ovvero da un notaio. In questo specifico caso il professionista è nominato, su istanza del debitore, dal Tribunale.

Art. 4, comma 5 D.M. 202/2014

Prevede un'adeguata formazione da parte dei professionisti che intendono aderire all'Organismo di Composizione della Crisi, inoltre dall' articolo 2 del suddetto decreto viene previsto l'affidamento dell'incarico congiunto ad un Collegio di Gestori.

Ogni Organismo ha infine l'obbligo di:

- ▣ istituire un elenco dei Gestori della crisi da comunicare al Ministero competente e un registro informatico degli affari con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo della procedura, ai dati del debitore, al Gestore della crisi designato, all'esito del procedimento;

Quali tipologie di debito?

Le procedure di Sovraindebitamento riguardano tutte le tipologie di debito:

- verso le banche e finanziarie in genere;
- verso fornitori, privati (quali ad esempio i debiti di condominio);
- verso le Pubbliche Amministrazioni (quali Agenzia delle Entrate, Equitalia).

Attenzione: è obbligatorio inserire nella procedura una chiara indicazione di tutti i debiti contratti, così come un'indicazione

dettagliata di tutti i beni posseduti

Qual è il contenuto della proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento?

Il contenuto della ~~proposta di accordo~~ del debitore o di piano del consumatore prevede, in sostanza, una *ristrutturazione dei debiti*.

Questa ristrutturazione si concretizza essenzialmente in una rateizzazione del pagamento (è possibile prevedere anche una moratoria per un massimo di un anno) spalmandolo su un periodo di tempo che può essere anche molto lungo.

Unitamente alla proposta, devono essere presentati i seguenti documenti:

1. Elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute (serviranno copia di tutti i contratti di finanziamento e di tutti i documenti da cui originino debiti);

2. Elenco di tutti i beni di proprietà del debitore (beni immobili, mobili, crediti), con indicazione di una loro valutazione (serviranno visure ipotecarie e catastali, visure P.R.A., documentazione fotografica dei beni

4. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
5. Attestazione sulla fattibilità della proposta rilasciata dall'O.C.C. o dal professionista facente funzioni;
6. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, come risultante dal certificato di stato di famiglia (servirà copia della documentazione comprovante le spese mensili).

Per il Debitore che ha svolto attività d'impresa devono essere allegate ancora:

7. Le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi, unitamente

Per il **consumatore**, invece, deve essere allegata:

8. Una relazione particolareggiata, redatta dall' O.C.C. o dal professionista facente funzioni, che deve:

- Spiegare perché il consumatore ha assunto debiti che non è stato in grado di fronteggiare e se nel farlo ha tenuto un comportamento diligente;
- Spiegare per quale ragione il consumatore non è in grado di far fronte ai propri debiti (magari perché nel frattempo ha perduto il lavoro);
- Dare un resoconto sul comportamento del consumatore negli ultimi 5 anni, in termini di solvibilità e rispetto degli impegni presi;
- Evidenziare se ci sono atti posti in essere dal consumatore e impugnati dai creditori;
- Fornire un **giudizio** sulla completezza e sulla attendibilità dei documenti presentati dal consumatore;

Come si svolge la procedura?

Il Giudice, con proprio decreto, fissa la data dell'udienza che deve tenersi entro 60 giorni dalla data di presentazione della proposta. Con il proprio decreto il Giudice determina anche i primi elementi della procedura. In particolare:

1. può disporre che, sotto pena di nullità,

Nel caso
del l'accordo del
debitore (quando il

In questa sede, il
Giudice può
prendere

Mentre, se

l'esecuzione

del'accordo/piano

Quanto costa il ricorso alle procedure di cui alla Legge 3/2012?

Innanzitutto ci sono dei costi fissi da sostenere all'inizio della procedura. Questi costi variano a seconda che la domanda sia presentata a un O.C.C. oppure al Tribunale (laddove l'O.C.C. non è ancora stato creato).

Per la presentazione della domanda a un O.C.C., servirà il versamento di un **acconto sul compenso**, solitamente di €. 200,00.

Per la presentazione al Tribunale della domanda di nomina di un professionista facente le funzioni di O.C.C., serviranno un **diritto unificato ordinario** di €. 98,00 ed una **marca da bollo** di €. 27,00.

Per l'assistenza tecnica, che abbiamo visto essere necessaria per la presentazione della proposta, ci saranno da prevedere i **compensi per i professionisti** che prestano tale assistenza.

Ovviamente questo può variare secondo il mercato, ma esistono organizzazioni che forniscono questi servizi per prezzi che possono variare tra 1.500 e 4.000 euro (oltre oneri accessori e iva) per un piano del consumatore e tra 2.500 e 10.000 euro (oltre oneri accessori e iva) per un accordo del debitore.

La variabilità di questi prezzi dipende dalla complessità della proposta e, spesso, dal numero dei

Infatti, se ci sono dei soggetti che a qualunque titolo sono co-obbligati con il debitore, essi non vengono liberati dalla definizione della proposta di composizione della crisi e corrono il rischio di vedersi richiedere il pagamento dai creditori garantiti. In questi casi occorre estendere la presentazione della proposta di composizione anche ai soggetti co-obbligati.

Infine, sono previsti i compensi per l'O.C.C. (o per il professionista facente funzioni). Tali compensi dipendono dalla massa attiva e passiva della proposta e vengono quantificati nel seguente modo:

- ▣ Per il piano del consumatore e per l'accordo del debitore, sono pari al compenso del commissario liquidatore di un concordato preventivo, ridotto del 40%;
- ▣ per la liquidazione del patrimonio del debitore, sono pari al compenso spettante al curatore fallimentare, ridotto del 40%.

È evidente, quindi, che le procedure di cui alla Legge 3/2012 possono avere un costo significativo, ma occorre tenere conto del fatto che compensi per assistenza tecnica e compensi per O.C.C. (o professionista facente funzioni) non devono necessariamente essere pagati prima della procedura e in un'unica rata, ma possono essere inseriti nella

Quale obiettivo si pone l'imprenditore con la **procedura di liquidazione del patrimonio?** è l'*Esdebitazione*.

Ottenere l' esdebitazione vuol dire essere libero da ogni altro debito residuo ed essere riabilitato attraverso la cancellazione del proprio nominativo da tutti i registri di cattivo pagatore.

Per poter beneficiare di tale condizione, il debitore deve essere stato meritevole durante lo svolgimento dell'accordo. Non deve quindi in alcun modo aver intralciato o ritardato il buon fine della procedura. Non deve nemmeno aver commesso atti di frode o rifiutato proposte di impiego senza giustificato motivo.

Conclusione

La Legge 3/2012, rappresenta una concreta opportunità per liberarsi definitivamente dal peso di debiti diventati insostenibili. Questa legge offre la possibilità di rientrare nel ciclo economico e di tornare a vivere serenamente un nuovo inizio per se e la propria famiglia.